

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2306

"Disposizioni in materia di
inserimento lavorativo in
agricoltura di soggetti con
disturbi dello spettro autistico
mediante l'affiancamento di
tutor aziendali"

marzo 2017
n. 466



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2306**

"Disposizioni in materia di
inserimento lavorativo in
agricoltura di soggetti con
disturbi dello spettro autistico
mediante l'affiancamento di
tutor aziendali"

marzo 2017
n. 466

a cura di: G. Buonomo

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	7
Articolo 1 <i>(Corsi di formazione dei tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico e dei tutor aziendali)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 2 <i>(Riconoscimento di un credito di imposta per le imprese agricole che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Istituzione dell'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità»)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 4 <i>(Sgravio contributivo per assunzioni di persone con disturbi dello spettro autistico)</i>	
Scheda di lettura.....	21

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Corsi di formazione dei tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico e dei tutor aziendali)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, nonché degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge 18 agosto 2015, n. 134, in materia di promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province di Trento e di Bolzano istituiscono nell'ambito delle aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con le associazioni che abbiano esperienza nell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, corsi per la formazione di «tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico», di seguito denominati «tecnici».

2. Le aziende sanitarie locali organizzano *équipe* specializzate formate dai tecnici di cui al comma 1 che, con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e di quelle rappresentative delle persone con disturbi dello spettro autistico nonché di quelle di cui al comma 1, svolgono azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'attività di ricerca di un lavoro e nell'inserimento lavorativo,

attraverso percorsi personalizzati, nonché corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento delle stesse.

3. Al fine di valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati e di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, le *équipe* di cui al comma 2 operano in collaborazione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 141 del 2015, anche mediante la costituzione di una banca dati in cui per far confluire i dati in loro possesso avvalendosi del supporto dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7 della citata legge n. 141 del 2015 e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), mediante lo sviluppo di specifici percorsi di inserimento lavorativo personalizzato e di successivo supporto, supervisione e monitoraggio nello svolgimento dell'attività lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Il **comma 1** conferisce alle regioni ed alle province autonome una competenza formativa che si iscrive nell'ambito delle finalità di cui alla legge sull'agricoltura sociale¹, nonché degli obiettivi di cui alla legge sull'autismo² per la promozione

¹ La legge 18 agosto 2015, n. 141 ricomprende un insieme di esperienze, che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come, per esempio, il suo carattere multifunzionale, il legame tra azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il carattere sociale. Essa diventa, quindi, luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, delle persone diversamente abili dal punto di vista psicofisico, dell'inserimento

di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico³. Si tratta di finalità che ricevono riconoscimento anche da più generali previsioni normative, di fonte anche internazionale.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», in osservanza al principio dell'universalità del diritto di accesso e del principio di uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità dei bisogni della persona in condizione di disagio e di fragilità, impongono a tutti Governi nazionali⁴ la necessità di

lavorativo e, quindi, l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati. La conseguente offerta di servizi educativi di supporto alle famiglie opera nel quadro del principio di sussidiarietà, nell'ottica di rafforzamento del *welfare* rurale dei soggetti svantaggiati e dei territori svantaggiati, poveri e isolati socialmente ed economicamente, senza però, naturalmente, inficiare le caratteristiche delle imprese. In particolare, il suo articolo 2, al comma 1, prevede attività dirette a realizzare: a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

² L'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge 18 agosto 2015, n. 134 attiene alla valorizzazione delle capacità di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, mediante la loro presa in carico da parte di centri di riferimento: essi hanno compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria dedicati, affinché - nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, siano stabiliti percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, verificandone l'evoluzione.

³ "I disturbi dello spettro autistico sono quelli definiti dai sistemi di classificazione internazionale, Manuale Diagnostico e Statistico (DSNI-IV) e ICD 10 dell'Organizzazione mondiale della sanità, compresa la sindrome di Asperger, la sindrome di Rett, il Disturbo disintegrativo dell'infanzia e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato; la sindrome dei disturbi dello spettro autistico quale disturbo cronico di natura neuro-biologica con esordio precoce nei primi anni di vita, implica disabilità complesse e permanenti e, in particolare, deficit persistente nella comunicazione, deficit nell'interazione sociale e comportamenti stereotipati (...) molte cose possono cambiare nel corso della vita dei bambini autistici che diventano grandi: sintomatologie prevalenti, tipologie degli stili di relazione, comorbidità, capacità di adattamento ed espressive, perfino il livello cognitivo Schopler e Mesibov, Sigman, Howlin). Ciò vuol dire che i bambini autistici da grandi diventano adulti con autismo in più del 90 per cento dei casi" (XVI legislatura, *Bollettino delle Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2015, p. 124).

⁴ Alla luce di queste prescrizioni, la relazione introduttiva ricorda che "in altri Paesi, soprattutto anglosassoni, ci sono agenzie dedicate al processo di transizione dalla scuola al mondo del lavoro che forniscono servizi come la diagnostica, l'assistenza, il collocamento, la fornitura di personale, le tecnologie e i servizi di supporto all'inserimento. Sono i modelli proposti dalla *National Autistic Society* (NAS) o le tecniche che da oltre vent'anni vengono portate avanti negli Stati Uniti di inserimento lavorativo assistito (*supported employment*). In Inghilterra, in particolare, la NAS ha sviluppato il programma *Prospects Employment Service* a Londra il cui scopo non è infatti quello di inserire lavorativamente le persone con autismo all'interno di strutture protette, bensì quello di creare ambienti

creare condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Per favorire la maturazione e la crescita dell'individuo l'ANGSA (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) ha invitato a recepire le prescrizioni internazionali che richiedono percorsi qualificati e specifici di sviluppo delle competenze: esse consentirebbero alle persone con disturbo dello spettro autistico di raggiungere un grado di autonomia personale, sociale e lavorativa, adeguato alle potenzialità di ognuno⁵.

Il disegno di legge in esame, pertanto, richiede "un drastico cambio di visione dell'inserimento lavorativo di queste persone: occorre abbandonare la direzione della «normalizzazione» che (...) si è rivelata fallimentare, per consentire a ogni persona con autismo la possibilità di esprimere la propria personalità e le proprie potenzialità attraverso il lavoro, in un percorso di inclusione sociale e lavorativo". In effetti, l'attuale organizzazione sociale e lavorativa non riflette la consapevolezza della necessità di finalizzare "i programmi lavorativi destinati alle persone con disturbi dello spettro autistico (...) alla ricerca di strumenti che possano aiutare le persone ad adattarsi al mondo e non il contrario" (dalla relazione illustrativa). Trattandosi di una patologia del neurosviluppo, che nella quasi totalità dei casi perdura anche in età adulta, la dottrina scientifica giudica disfunzionale l'assegnazione del soggetto interessato a servizi aspecifici in una logica di assistenzialismo, che rischia di cronicizzare la disabilità e di far perdere anche le abilità acquisite. Anche a questa criticità si ascrive l'inefficacia del collocamento mirato previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*) che, per le persone con disabilità psichica e in particolare per le persone con disturbo dello spettro autistico, si rivela più difficoltoso a causa della previsione della «chiamata» nominativa da parte dei datori di lavoro.

protetti (adattamento del posto di lavoro) all'interno dei normali contesti lavorativi, favorendo in questo modo un miglior inserimento sociale dei propri assistiti. Per raggiungere il suo obiettivo *Prospects* lavora molto sull'incrocio tra le abilità specifiche di ogni assistito e le diverse possibilità di lavoro, attraverso specifiche azioni che permettano un «normale» incrocio tra domanda e offerta di lavoro grazie allo sviluppo di specifici percorsi di inserimento personalizzato nell'ambiente di lavoro e di successivo supporto nel percorso lavorativo sviluppato nel tempo".

⁵ Già in sede parlamentare è stato stigmatizzato che "manca la previsione di una corretta individuazione della popolazione adulta con autismo, quale prerequisito fondamentale per la creazione di un percorso che assicuri anche in età adulta una presa in carico specialistica e sanitaria, nonché di inserimento anche di tipo lavorativo. Nel caso, sarebbe stato opportuno prevedere la realizzazione di un Osservatorio nazionale al fine della costituzione di banche dati di natura epidemiologica che consentano di monitorare l'andamento dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi erogati, nonché la costruzione di una anagrafe dinamica degli utenti, suddivisi a livello regionale, che possa peraltro consentire di monitorare le buone pratiche, attuate dai soggetti istituzionali, per l'avviamento di percorsi di inclusione lavorativa di persone con disturbo dello spettro autistico" (proposta alternativa di parere sul nuovo testo dell'Atto Camera n. 2985, *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*, presentata alla XI Commissione della Camera dai deputati Dall'Osso ed altri: XVI legislatura, *Bollettino delle Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2015, p. 124).

Rammentando che "la stessa Commissione europea promuove le condizioni favorevoli per la crescita del comportamento etico responsabile delle imprese e per la creazione di occupazione durevole", la medesima relazione cita il documento-manuale di *Start Autismo*, secondo cui «l'esperienza italiana mostra che nei casi di autismo medio-grave l'inserimento può essere proposto attraverso laboratori in imprese sociali, purché siano organizzati non come ambulatori per terapie occupazionali ma come veri e propri luoghi di lavoro con inquadramenti appropriati e una gestione imprenditoriale delle attività. (...) Le difficoltà nascono non solo per l'inadeguatezza dello strumento legislativo, ma anche per l'assenza di servizi di accompagnamento specializzati nell'inserimento di disabili e, in particolare, di persone con autismo»⁶.

Per questi motivi la previsione d'esordio del testo proposto richiede che le regioni e le province autonome istituiscano, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, corsi per la formazione di «tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico». Le aziende sanitarie locali, ai sensi del **comma 2**, organizzeranno *équipe* specializzate formate dai suddetti tecnici che, con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, svolgano azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento delle persone con disturbi dello spettro autistico nella attività di ricerca di un lavoro e nell'inserimento lavorativo, attraverso percorsi personalizzati⁷, nonché corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento delle stesse.

Già in sede parlamentare fu evidenziato che "secondo la letteratura scientifica, al fine di garantire buoni contesti di vita per le persone con autismo, l'intervento educativo, nel suo complesso (dalla progettazione delle attività, al monitoraggio, alla valutazione) non può ridursi meccanicamente al bilancio delle abilità (presenti, assenti o emergenti) ma tiene conto della dimensione personologica, secondo un'ottica di implementazione della

⁶ Si tratta di un documento-manuale che è stato redatto nell'ambito del Progetto Start Autismo "START AUTISMO - Sistema Territoriale per l'Autonomia e la Realizzazione dei Talenti di persone con Autismo", approvato dalla Regione Abruzzo nell'ambito della gara per l'affidamento del servizio di "Accompagnamento all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti autistici". Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo, è stato realizzato dal raggruppamento formato dalla Fondazione Il Cireneo onlus per l'autismo, l'Associazione Focolare Maria Regina onlus, la Fondazione Maria Regina.

⁷ Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è la modalità con cui i principali protocolli scientifici prevedono l'individualizzazione del programma: negli Stati Uniti le tecniche del *supported employment* (Inserimento lavorativo assistito) sono state sviluppate riconosciute, ad esempio, dalla legge del 2004 (*Individuals with Disabilities Education Improvement Act* - IDEA), che fornisce fondi federali ai sistemi scolastici statali e locali per poter garantire servizi educativi speciali a studenti qualificati con disabilità. La legge suggerisce in che modo gli Stati e i sistemi scolastici debbano elargire tali servizi ai bambini con disabilità, proteggendo il giovane con autismo dall'età di 3 anni fino all'età di 21 anni. I suoi prerequisiti sono così individuati: a partire dall'età di 16 anni (al massimo) il processo PEI dovrà includere servizi di pianificazione della transizione, orientati al risultato, basati sui punti di forza e sulle aree di bisogno del ragazzo, concentrati sull'istruzione e sui servizi educativi, sull'occupazione e su altre competenze per la vita post-scolastica. Altri complessi normativi hanno come scopo quello di proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione relativa alla disabilità stessa nel contesto dei servizi (come la scuola), del posto di lavoro e nelle strutture pubbliche, e tutelano l'individuo dopo la scuola superiore (all'università o al lavoro).

sfera emotiva, comunicativa, interattiva; risulta quindi importante che si radichi il concetto di alleanza, basato sul rispetto e la fiducia reciproci, fra genitori e professionisti, anche attraverso modelli di *parent training*. L'operatore, per svolgere il lavoro con i genitori, dovrebbe possedere competenze, quali: conoscere le caratteristiche peculiari di una persona con disturbo generalizzato dello sviluppo; avere una formazione specifica e allo stesso tempo complessiva (aggiornata sui vari approcci e metodologie); riconoscere al genitore il ruolo di co-terapeuta; con riguardo all'*équipe* di esperti, sarebbe utile costituire un gruppo di lavoro permanente, tra centri e associazioni per l'autismo, e il Dipartimento di salute mentale, possibilmente formato da educatori, psicologi e psichiatri, ponendo la presa in carico, in capo al DSM, in quanto referente formale di ogni caso clinico, con il supporto del centro o associazione per l'autismo in merito al monitoraggio del progetto psicoeducativo (supervisioni differenti a seconda del caso clinico); il suddetto modello di intervento e di presa in carico non può prescindere dal sostegno del lavoro di rete, con gli Uffici Scolastici Provinciali, le Province e le associazioni di volontariato, per agevolare percorsi scolastici differenziati e minimi, nonché di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, anche al fine di colmare le lacune del territorio, spesso incapace di garantire continuità a tali percorsi di crescita individuale e professionale. Difatti le esperienze lavorative, sperimentate da alcune associazioni per l'autismo, iniziate all'interno di un percorso «protetto» (ad esempio *stage* in azienda con *tutor*), sono difficilmente estendibili in veri contesti di lavoro (la maggior parte delle aziende offre disponibilità alla persona con disabilità solo per periodi limitati e a costo zero)⁸.

Al fine poi di valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati e di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, le *équipe* opereranno - ai sensi del **comma 3** - in collaborazione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali, anche mediante la costituzione di una banca dati⁹ in cui far confluire i dati in loro possesso avvalendosi del supporto dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nonché mediante lo sviluppo di specifici percorsi di inserimento lavorativo personalizzato e di successivo supporto, supervisione e monitoraggio nello svolgimento dell'attività lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

⁸ Proposta alternativa di parere sul nuovo testo dell'Atto Camera n. 2985, *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*, presentata alla XI Commissione della Camera dai deputati Dall'Osso ed altri (XVI legislatura, *Bollettino delle Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2015, pp. 124-125).

⁹ Nella citata proposta di parere Dall'Osso, si considerava che la previsione di una corretta individuazione della popolazione adulta con autismo fosse "prerequisito fondamentale per la creazione di un percorso che assicuri anche in età adulta una presa in carico specialistica e sanitaria, nonché di inserimento anche di tipo lavorativo. Nel caso, sarebbe stato opportuno prevedere la realizzazione di un Osservatorio nazionale al fine della costituzione di banche dati di natura epidemiologica che consentano di monitorare l'andamento dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi terapeutici e riabilitativi erogati, nonché la costruzione di una anagrafe dinamica degli utenti, suddivisi a livello regionale, che possa peraltro consentire di monitorare le buone pratiche, attuate dai soggetti istituzionali, per l'avviamento di percorsi di inclusione lavorativa di persone con disturbo dello spettro autistico" (XVI legislatura, *Bollettino delle Commissioni parlamentari*, 1° luglio 2015, p. 125).

Articolo 2

(Riconoscimento di un credito di imposta per le imprese agricole che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole che assumono o formano *tutor* aziendali nell'ambito delle finalità di cui alla citata legge n. 141 del 2015, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito di imposta nella misura massima del 100 per cento dei costi connessi all'assunzione di *tutor* aziendali o alla differenza per incremento di funzioni di lavoratori già assunti che rivestono, previa formazione specifica, le mansioni di *tutor* aziendali e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e nei due periodi di imposta successivi.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai

periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Per innescare un circuito virtuoso di «convenienze buone» (tratto dalla relazione illustrativa, p. 3), il testo intende riconoscere agli imprenditori agricoli ed alle cooperative sociali una «premierità» per il proprio impegno sociale, per l'ampliamento della base occupazionale o la qualificazione professionale per l'inserimento dei *tutor*, per la crescita di autonomia della persona con autismo e della conseguente autostima e per il sostegno alle famiglie.

Il **comma 1**, in particolare, prevede il riconoscimento di un credito di imposta per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, assumendo o

formando *tutor* aziendali nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 141 del 2015: esso opera nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura massima del 100 per cento dei costi connessi all'assunzione di *tutor* aziendali o alla differenza per incremento di funzioni di lavoratori già assunti che rivestono, previa formazione specifica, le mansioni di *tutor* aziendali; non può essere comunque superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso nell'anno successivo alla presentazione del disegno di legge e nei due periodi di imposta successivi.

Il **comma 3** prevede che le modalità attuative della misura (con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio) siano fissate con decreto ministeriale, in cui sono stabilite anche le condizioni ed i termini. In ogni caso, per il **comma 2**, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che in sintesi si sostanzia in un limite annuale di 250.000 euro e nella possibilità di riportare in avanti l'ammontare eccedente, rendendolo compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Il credito in questione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 1 del citato articolo 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Articolo 3

(Istituzione dell'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità»)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità» che svolgono le attività di cui all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti delle imprese, nonché i termini e le modalità di iscrizione.

Il **comma 1** prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità» che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante l'assunzione o la formazione dei *tutor* aziendali.

Considerata la particolare complessità che comporta questo tipo di inserimento e l'alto significato etico che la stessa comporta, l'albo contribuisce all'obiettivo di realizzare una società sempre più inclusiva in un concetto di «responsabilità diffusa» e sempre meno «istituzionalizzata». Già nella “Dichiarazione sui diritti alla formazione ed all’inserimento lavorativo delle persone autistiche”, adottata nella conferenza internazionale conclusiva del progetto SWANS (*Sustainable Work for Autism Networking Support*)¹⁰, si proponeva, tra l'altro¹¹, un logo “Spazio Amico” dedicato a chi ospita studenti/lavoratori autistici. In effetti, per la relazione illustrativa del disegno

¹⁰ Finanziato dal programma europeo PROGRESS e promosso dall’Azienda USL 1 dell’Umbria, in partenariato con altre organizzazioni internazionali, il progetto si è concluso nel marzo 2013 (ma alcune azioni sono state poi rifinanziate nell’ambito di progetti di *follow up*). Il modello di intervento di SWANS è esposto in modo dettagliato nel manuale reperibile all’indirizzo: <http://www.swans-autism.eu>. Nel manuale, si osserva che i progetti individualizzati di ogni persona, sulla base delle potenzialità e competenze valutate e dell’analisi del contesto lavorativo e socio – familiare, hanno condotto all’individuazione di obiettivi chiari, perseguibili nel tempo e verificabili nei risultati. Il ruolo dell’educatore / tutor è stato quello di facilitare nella persona la massima autonomia e integrazione possibile all’interno di un luogo lavorativo. La dimensione abilitativa del lavoro ha permesso agli educatori di sostenere le persone inserite nell’acquisire nuove competenze/abilità per affrontare le attività lavorative, ma anche una maggiore consapevolezza di sé e un migliore adattamento sociale. Sono emerse le fasi specifiche delineate in situazione di inserimento lavorativo ottimale: • Presentazione all’educatore del partecipante al progetto da parte dell’équipe di valutazione; • Conoscenza per l’educatore del luogo di lavoro; • Visita al luogo di lavoro e conoscenza dei tutor aziendali; • Conoscenza del partecipante e dei suoi familiari; • Definizione dei compiti da svolgere e delle strategie di supporto da attuare; • Preparazione del materiale di supporto (materiale fotografico, PCS, supporti visivi, agende, • calendari); • Preparazione dell’accoglienza nell’ambiente lavorativo; • Primo accesso al luogo di lavoro con il partecipante (presentazione del tutor aziendale, conoscenza dell’azienda, spiegazione dettagliata dei compiti); • Personalizzazione delle attività ed eventuale adattamento degli ambienti di lavoro; • Verifiche sull’andamento dell’attività lavorativa con lo psicologo referente e/o negli incontri di supervisione programmati; eventuale modifica al progetto.

¹¹ Si legge anche l'obiettivo di conseguire un adeguamento delle normative europee e nazionali per dare cittadinanza ai diritti di inclusione sociale di una categoria che corrisponde statisticamente all'1% della popolazione.

di legge, l'impresa socialmente responsabile non persegue solo obiettivi di qualità nel rispetto di *standard* stabiliti per legge, ma contribuisce, nel proprio ambito, all'evoluzione dell'intera società nella direzione del raggiungimento di maggiore equilibrio dei diritti e di maggiore coinvolgimento delle fasce e dei soggetti più deboli.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il **comma 2** saranno definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti delle imprese, nonché i termini e le modalità di iscrizione.

Nel citato documento-manuale di *Start Autismo* si dichiara che "le esperienze italiane di inserimento lavorativo di persone con autismo sono poche e si collocano tutte nell'area dell'inserimento protetto all'interno di laboratori, organizzati o all'interno di comunità, quali evoluzioni della terapia occupazionale, o all'interno di imprese sociali (cooperative), soprattutto in ambienti di agricoltura sociale. Le buone prassi selezionate per START AUTISMO, visitate nel corso dello Stage italiano degli operatori, sono state tre. Una delle prime realtà italiane di lavoro per persone con autismo è rappresentata dalle attività svolte nella Cascina Rossago, una residenza sanitario-assistenziale per persone Disabili di Pavia¹². Il secondo servizio di buone prassi è costituito dal Centro Servizi Ascot srl di Firenze¹³. Altro esempio di buone prassi è rappresentato dal Centro

¹² Questa esperienza nasce nel 2002 ed è una struttura accreditata dalla Regione Lombardia. Si tratta di una struttura pilota in Italia, specificamente studiata per adulti con autismo sull'esempio delle *farm communities* (fattorie aziende di comunità). L'inserimento in ambiente adatto e il sostegno di personale specializzato offrono al residente la possibilità di sviluppare le sue capacità e raggiungere maggiori livelli di autonomia e abilità personali; ognuno degli ospiti di Cascina Rossago è accolto con un programma di inserimento studiato e accuratamente programmato, dopo un periodo di osservazione e valutazione da parte delle equipe multidisciplinare. L'attività di "labor", nell'ambito dell'approccio di Cascina Rossago, viene intesa come "occupazione, fatica" per l'investimento del tempo e per la possibilità di sviluppare e applicare le proprie capacità e risorse personali. Le persone con autismo vengono inserite in percorsi individuali sulla base delle loro caratteristiche specifiche. Obiettivo del progetto è quello di offrire un ambiente protetto dove poter far trascorrere ai ragazzi una vita più serena possibile. L'organizzazione stessa della struttura richiama l'impostazione di piccole comunità.

¹³ La società ha sviluppato un'assistenza specifica nell'ambito socio-relazionale volta ad un reinserimento sociale e lavorativo delle persone con ASD attraverso un percorso di riattivazione delle funzioni cognitive, motorie e relazionali. Il progetto ALI (Autonomia, Lavoro, Integrazione) segue un modello di formazione e inserimento lavorativo, in attività di ristorazione e ricezione turistica, dell'allevamento di animali e del giardinaggio. Le 3 fonti sono un punto ristoro e piccolo albergo aperto al pubblico, in cui i ragazzi con autismo vengono inseriti sia per training formativi al lavoro, sia per l'assunzione come dipendenti. L'approccio Ascot è comunque mirato all'esterno e all'inserimento effettivo dei ragazzi nell'ambito del mercato del lavoro con regolari contratti. Alcuni aspetti fondamentali della mediazione al lavoro proposti da Ascot sono: Fare rete con la scuola (già dalle superiori) e con la Provincia. Ascot chiede la restituzione del PEI alla presenza di un rappresentante specifico della Provincia, facendo leva sugli obblighi che per legge hanno sia l'amministrazione provinciale che la scuola per l'integrazione scolastica e la preparazione al mondo del lavoro; Lavorare in coordinamento con i Centri per l'Impiego, ai quali si chiede l'individuazione di un referente per la disabilità; Ricerca mirata in collaborazione con la Provincia e coi Centri per l'Impiego delle aziende con numero di dipendenti superiori alle 15 unità; Lavoro di rete con le agenzie formative e di ricerca lavoro (es. Adecco): individuazione percorsi formativi utili per i ragazzi, presentazione dei ragazzi ai referenti delle agenzie formative, richiesta e utilizzo di un tutor dell'agenzia formativa che restituisca una valutazione del ragazzo; Rete e coordinamento con Aziende sanitarie e Servizi Sociali; Verifica e monitoraggio sul posto del luogo di lavoro (come supervisor/osservatori anche per più di un giorno prima dell'inserimento del ragazzo) per poter capire se il ragazzo da inserire è adatto: valutazione dell'ambiente e dei colleghi, valutazione e riconoscimento dei

Terapeutico Europeo (CTE) di Firenze, una cooperativa situata nel territorio di Rignano sull'Arno, in località Torri, che dispone di circa 20 ettari di terreno e 20 ettari di bosco¹⁴ (pagine 39-42).

fattori di rischio e pericolo dell'inserimento (necessaria conoscenza dei protocolli di prevenzione e sicurezza: RSPP e HACCP); Capacità di rendere trasmissibile e fruibile le funzioni lavorative richieste, *training* alle abilità specifiche richieste per il ragazzo, e preparazione dei futuri colleghi di lavoro; Monitoraggio almeno per i 6 mesi successivi all'inserimento lavorativo; Indicatore di esito positivo: non l'inserimento, ma il mantenimento del contratto di lavoro.

¹⁴ Da marzo 2006 la cooperativa offre esperienze di residenzialità e/o sollievo a persone con autismo e le loro famiglie sul territorio di Rignano sull'Arno. Tutte le attività sono centrate sul gruppo degli ospiti: gruppo che lavora, vive, discute ed elabora, protetto dagli operatori e guidato verso l'auto-organizzazione. Il ritmo ciclico dei lavori di casa, la trasformazione visibile della materia nella cucina o nell'orto, collocano le persone 40 con ritardo mentale a contatto con il tempo naturale del cambiamento. Il cambiamento delle cose concrete nella cucina, nel giardino, è costante metafora delle trasformazioni che possono avvenire dentro di noi e promuove la speranza che cambiare è possibile. Attualmente a livello gestionale CTE ricomprende diverse forme di impresa sociale: 1) Coop. Sociale A e B (dal 2000, attraverso un primo progetto di inserimento lavorativo nel settore dell'agricoltura, grazie al quale si è riusciti ad attrezzare anche diverse infrastrutture: maneggio, attrezzi agricoli, lago per la pesca, etc.); 2) Coop. Agricola (per portare l'attività all'esterno con vendita di prodotti) e inserimenti in affiancamento; 3) SRL; 4) Centro Sportivo (dove vengono gestite attività come l'equitazione, il tiro con l'arco, la piscina, anche per gli esterni per autosovvenzionare le attività). In questo periodo viene implementato un progetto di agricoltura sociale, che prevede formazione e inserimento di giovani con autismo. La Regione supporta con le borse lavoro gli inserimenti e fornisce una piccola retribuzione per il tutor (che non deve avere necessariamente una formazione specifica sull'autismo, quanto piuttosto delle competenze tecniche specifiche). Anche ai fini assicurativi i giovani con autismo sono regolarizzati come lavoro/volontario o tirocinio (ad esempio: un ragazzo è inserito come aiuto stalliere e 2 sono inseriti nel punto ristoro del maneggio). Sicuramente il CTE rappresenta un interlocutore significativo per l'individuazione di buone prassi per l'inserimento lavorativo, soprattutto per quel che riguarda la fase del training specifico dei ragazzi con autismo e il loro coinvolgimento in attività produttive in cui possono realmente acquisire, e poi mettere in campo, competenze ed abilità. Rappresenta quindi un modello pilota di inserimento in contesti protetti, ma aperti allo scambio con l'esterno, anche in altri settori occupazionali. Tra i punti di forza sono certamente da menzionare: il grande entusiasmo e la mission condivisa che si respira visitando il Centro, l'attenzione al fatto che davvero ogni ragazzo possa "crescere" personalmente e professionalmente, al fine di restituire dignità alla singola persona. Significativo ai fini del training professionale l'affiancamento dei ragazzi da parte di tecnici (agricoli, di allevamento, etc.) che non vengono dall'ambito della riabilitazione psicosociale e che creano una relazione di praticantato (coaching) che richiama quello che era una volta il rapporto di apprendimento dei mestieri tradizionali, tra l'artigiano e il giovane ragazzo.

Articolo 4

(Sgravio contributivo per assunzioni di persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai fini di cui alla presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, con riferimento a contratti stipulati, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.000 euro su base annua. L'INAIL provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Rispetto alle possibilità odierne di inserimento lavorativo di persone con disturbo dello spettro autistico (esperienze protette in imprese sociali e l'inserimento in aziende), la formazione iniziale ed il tutoraggio sono incentivati, dal **comma 1**, mediante uno sgravio contributivo per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico.

Il contributo andrà agli imprenditori agricoli e alle cooperative sociali, con riferimento a contratti stipulati, nell'ambito delle finalità in materia di inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore della legge e non oltre il 31 dicembre 2018: consiste nel riconoscimento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero dal versamento del 40 per cento dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.000 euro su base annua.

L'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati opererebbe così all'interno di un percorso organizzato e strutturato, in una alleanza tra sistema pubblico e sistema imprenditoriale, del quale L'INAIL provvede - con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - al monitoraggio: con relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'Istituto riferisce in ordine al numero di rapporti di lavoro attivati ed alle conseguenti minori entrate.